

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnekchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Supplemento Circolare Lavoro Ottobre 2022

IN BREVE

-
- Le novità del MLPS sulla riduzione contributiva per contratti di solidarietà
 - Lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, entro il 30 novembre l'istanza di indennità una tantum
 - I chiarimenti INPS sui criteri di accesso alla cassa integrazione
 - Le precisazioni dell'INL su contratti di rete ed assunzioni in codatorialità
 - Al via le domande per il credito d'imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator
 - Le istruzioni operative INPS per la compilazione dei flussi UniEmens in caso di cassa integrazione
 - INPS: le istruzioni operative per l'ampliamento dei beneficiari dell'una tantum ai dipendenti
 - Come cambiano le disposizioni su maternità flessibile e posticipata

APPROFONDIMENTI

-
- Fondo di integrazione salariale: i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni
 - Agenzie di viaggio e tour operator: modalità e tempistica di richiesta del credito d'imposta digitalizzazione
 - INPS: novità sulla documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità

PRINCIPALI SCADENZE



IN BREVE

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Le novità del MLPS sulla riduzione contributiva per contratti di solidarietà

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 11 ottobre 2022

In data 11 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricordato che **dal 30 novembre p.v. al 10 dicembre 2022** decorre il termine per l'inoltro delle **domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali** relative all'anno 2022 attraverso l'applicativo web sgravicdsonline.

L'applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata "Decontribuzione contratti di solidarietà industriali", ove è presente anche la normativa di riferimento.

L'accesso all'applicativo web è ammesso **esclusivamente con le credenziali SPID o CIE** (carta d'identità elettronica) e che il pagamento dell'imposta di bollo, già a partire dall'annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema "pagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo medesimo.

Al riguardo, si specifica che l'applicativo **non consentirà** l'invio dell'istanza nel termine perentorio dal 30 novembre al 10 dicembre 2022 in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo con il sistema "pagoPA".

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, entro il 30 novembre l'istanza di indennità una tantum

INPS, Circolare 13 ottobre 2022, n. 115

L'art. 2-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (Decreto "Aiuti"), prevede il riconoscimento per il 2022 di una **indennità una tantum di 550 euro**, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un **contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale**, in possesso di determinati requisiti.

Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, il lavoratore - nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto del 2021 - deve far valere un **periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese** e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, per "periodo continuativo di un mese" si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l'accredito è espresso in giornate).



Inoltre, il lavoratore è da intendersi **percettore di NASpl** anche nel caso in cui - alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum - sia titolare della prestazione NASpl ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi. Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, poi, il lavoratore non dev'essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. I lavoratori interessati, al fine di ricevere l'indennità una tantum, dovranno **presentare domanda** all'Inps **entro il 30 novembre 2022**, esclusivamente in via telematica.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I chiarimenti INPS sui criteri di accesso alla cassa integrazione

INPS, Circolare 5 ottobre 2022, n. 109

L'INPS – con Circolare del 5 ottobre 2022, n. 109 – ha reso noti, in riferimento al Fondo di integrazione salariale, i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite per le causali straordinarie.

Nello specifico, per le **aziende che occupano fino a 15 dipendenti**, si tratta:

1. delle fattispecie di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto,
2. della stipula di contratti di solidarietà, modelli standard di relazione riferiti rispettivamente alla causale riorganizzazione aziendale e a quella di riorganizzazione aziendale a seguito di processi di transizione.

Vedi l'Approfondimento

CONTRATTO DI RETE

Le precisazioni dell'INL su contratti di rete ed assunzioni in codatorialità

INL, nota 10 ottobre 2022, prot. n. 2015

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 10 ottobre 2022, prot. n. 2015 - ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità per un'impresa retista, individuata nell'ambito di un contratto di rete quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità, di effettuare le **comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE**, pur non essendo essa stessa co-datore.

Com'è noto, il D.M. n. 205/2021 prevede due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:

1. l'impresa referente per le comunicazioni, cioè un'impresa appartenente alla rete la quale viene individuata nell'ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

2. l'impresa retista, alla quale sarà imputato, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

A quest'ultima è demandata la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la **trasmissione dei flussi UniEmens**, le **registrazioni sul LUL**, l'inserimento del lavoratore nell'**autoliquidazione annuale INAIL**.

Il soggetto referente per le comunicazioni (punto 1) può effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto, senza che ciò implichi un'assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto ma unicamente l'onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.

L'attuale modello UNIRETE prevede un'apposita sezione "1a codatori", nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito "flag", il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.

Quanto, infine, ai soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, l'INL ha precisato che può rientrarci anche la c.d. **rete soggetto**, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto **dotata di personalità giuridica propria**.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via le domande per il credito d'imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator

D.L. 6 novembre 2021, n. 152, art. 4 – D.M. 10 agosto 2022, prot. n. 10291/2022

In data 12 ottobre 2022 si è aperto il secondo sportello per l'invio della domanda per l'accesso al credito d'imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.

Le richieste possono essere inoltrate anche dalle imprese che hanno chiesto le agevolazioni nel primo sportello, aperto dal 4 marzo al 4 aprile 2022.

Il **credito di imposta** è riconosciuto nella **misura del 50%** delle spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo digitale e fino a un **massimo di € 25.000**.

L'attribuzione del beneficio avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa **verifica dei requisiti**, nel limite delle risorse disponibili.

Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta devono essere inviate tramite la **piattaforma on line di Invitalia** (www.invitalia.it).

La compilazione e l'invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

Vedi l'Approfondimento



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistasocietatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le istruzioni operative INPS per la compilazione dei flussi UniEmens in caso di cassa integrazione

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 21 luglio 2022

L'INPS - con Messaggio del 5 ottobre 2022, n. 3649 - ha fornito ulteriori indicazioni sulle modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva, ex lege n. 234/2021, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornite le relative istruzioni operative per la **compilazione dei flussi UniEmens**.

I codici istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022 potranno essere utilizzati anche sulla **denuncia di competenza ottobre 2022**.

Per quanto attiene ai codici "M026" e "M032", si ricorda che, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06 restano ferme le istruzioni impartite con il messaggio n. 2225/2022;

Per i datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01, tra i codici di recupero contributivo sono elencati anche i codici "L029" e "L030", per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della CISOA.

Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell'applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).

Infine, viene precisato che il codice "M033", avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%", può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:

- CSC 7.01.XX – 7.02.XX - CSC 7.03.01 (imprese commerciali);
- CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);
- CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

I suddetti datori di lavoro, qualora **non occupino** nel semestre di riferimento mediamente **più di 50 dipendenti**, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le istruzioni operative per l'ampliamento dei beneficiari dell'una tantum ai dipendenti

INPS, Circolare 7 ottobre 2022, n. 111



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

L'INPS - con Circolare del 7 ottobre 2022, n. 111 - ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, ex art. 22, D.L. n. 115/2022, rubricato "Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Nel dettaglio, viene ricordata l'avvenuta **estensione del bonus una tantum anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022** ma interessati da **eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS**.

Tale indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022: tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare di:

- non beneficiare dell'indennità ex artt. 31 e 32, D.L. n. 50/2022;
- di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo 1° gennaio 2022-18 maggio 2022
- di essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Come cambiano le disposizioni su maternità flessibile e posticipata

INPS, Circolare 29 settembre 2022, n. 106

L'INPS – con Circolare del 29 settembre 2022, n. 106 – ha fornito nuove indicazioni per la **fruizione della flessibilità del congedo di maternità**, ex art. 20, D.Lgs. n. 151/2001 e per l'esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto.

Al riguardo, l'Istituto ha comunicato che **viene meno l'obbligo** di produrre all'INPS la **documentazione sanitaria** che attesti l'assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, per continuare l'attività lavorativa nel corso dell'ottavo e del nono mese di gravidanza.

Al contempo, permane l'obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

Vedi l'Approfondimento



APPROFONDIMENTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Fondo di integrazione salariale: i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni

L'INPS – con Circolare del 5 ottobre 2022, n. 109 – ha reso noti, in riferimento al Fondo di integrazione salariale, i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite per le causali straordinarie.

La **riorganizzazione aziendale** si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all'interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.

In questa fattispecie sono ricompresi, a partire dal 2022, gli interventi attuati attraverso **processi di transizione**, che si realizzano allorché il datore di lavoro intenda porre in essere un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

Per l'**approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale**, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione;
- b) il programma deve contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione e riguardanti l'unità produttiva interessata dagli interventi e il relativo importo complessivo. Il programma deve contenere indicazioni in forma generale senza precisare il complesso degli impianti fissi e delle attrezzature impegnate nel processo produttivo, il valore medio annuo degli investimenti, nonché l'indicazione dell'eventuale impiego di contributi pubblici sia nazionali che dei fondi comunitari;
- c) i datori di lavoro devono evidenziare il collegamento tra il programma di riorganizzazione che intendono realizzare e le sospensioni o riduzioni dal lavoro in relazione alle quali si richiede l'assegno di integrazione salariale;
- d) il programma deve essere, comunque, finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze. È necessario dunque indicare la percentuale di lavoratori sospesi - ovvero a orario ridotto - che, durante o a fine programma, rientreranno presumibilmente in azienda. In caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare anche il piano di gestione non traumatica dei suddetti esuberanti;



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

e) il programma deve contenere indicazioni relative all'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.

Ai fini, invece, dell'**approvazione dei programmi di crisi aziendale**, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell'attività produttiva o di prestazione di servizi;
- b) il datore di lavoro deve indicare l'andamento dell'organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;
- c) il datore di lavoro deve fornire indicazioni in ordine all'assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, ovvero - in presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell'assegno di integrazione salariale - deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte;
- d) il datore di lavoro deve illustrare il piano di risanamento da realizzare, che deve essere finalizzato alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
- e) il datore di lavoro deve indicare la percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
- f) il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale.

La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento esogeno al datore di lavoro e, conseguentemente, deve essere valutata sulla base di criteri diversi rispetto a quelli precedentemente individuati.

In questo caso il **datore di lavoro deve**:

- a) illustrare la natura dell'evento che ha determinato la crisi, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sulle dinamiche aziendali;
- b) specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione dell'azienda;
- c) illustrare il piano di risanamento che si intende intraprendere;
- d) illustrare le azioni e gli interventi correttivi finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
- e) indicare il numero di lavoratori sospesi ovvero a orario ridotto che, durante o alla fine del programma, rientreranno in azienda;
- f) atteso che il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro devono illustrare il piano di gestione non traumatica degli esuberanti, quantificando il numero degli stessi.

Per l'**accesso all'assegno di integrazione salariale** a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- la riduzione concordata dell'orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle suddette percentuali di riduzioni;

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

- il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
- i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. In tale senso sono esclusi i part-time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea;
- in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà;
- nel corso della fruizione dell'assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà - al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberanti di personale - è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori;
- qualora le Parti stipulanti il contratto di solidarietà, per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione dell'orario di lavoro, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo;
- in tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario, è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Infine, l'INPS ricorda che il **cumulo degli interventi di integrazione salariale ordinaria che straordinaria** è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati, ex art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 148/2015;
- i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano, comunque, diversi e precisamente individuati tramite specifici elenchi nominativi. La suddetta diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono i due interventi.

Il **cumulo dei due trattamenti** è da intendersi applicabile ai datori di lavoro destinatari del FIS che, **occupando mediamente oltre 15 dipendenti** nel semestre precedente, dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria e, quindi, possono richiedere al FIS l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a casuali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ordinaria.

La disciplina sul cumulo dei trattamenti **non trova**, invece, **applicazione** per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per casuali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia ordinaria che straordinaria.



INCENTIVI ALLE AZIENDE

Agenzie di viaggio e tour operator: modalità e tempistica di richiesta del credito d'imposta digitalizzazione

A mente del decreto del Ministro del Turismo, emanato di concerto con il MEF del 10 agosto 2022, prot. n. 10291/22, a decorrere dalle ore 12 del 12 ottobre 2022 è nuovamente possibile richiedere il bonus istituito dall'art. 4, D.L. n. 152/2021 e finanziato dal M1-C3, investimento 4.2.2 del PNRR.

Le **richieste di accesso al credito d'imposta** possono essere presentate dalle agenzie di viaggi e dai tour operator, con sede operativa attiva sul territorio italiano.

Ai fini dell'ammissibilità, le imprese richiedenti devono:

- essere iscritte al registro delle imprese;
- avere come codice ATECO uno o più dei seguenti: 79.1, 79.11, 79.12;
- essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R n. 445/2000, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione;
- non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.

Le domande possono essere inoltrate anche dalle imprese che hanno chiesto le agevolazioni nel primo sportello, aperto dal 4 marzo al 4 aprile 2022.

Danno diritto al credito di imposta gli **investimenti in attività di sviluppo digitale**.

In particolare, nella domanda deve essere specificato l'**importo delle spese**, sostenute a decorrere **dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024**, riferite ai i seguenti interventi:

- acquisto, anche in leasing, ed installazione di PC ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
- affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM, Customer Relationship Management;

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatissima.it

C.F. e P.IVA 00918770520

- acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- acquisto o affitto di licenze del software ERP - Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Il credito di imposta – che **copre fino al 50% delle spese ammissibili**, nel **limite massimo complessivo di € 25.000** per impresa – ha le seguenti caratteristiche:

- è fruibile a seguito dell'autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l'intero pagamento dell'investimento previsto;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto, ex artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non è cumulabile, per le stesse spese, con nessun'altra agevolazione;
- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nell'anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell'intervento, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34, comma 1, legge n. 388/2000 ed all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007.

Ai fini della **compensazione**, il **modello F24** deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione **non deve eccedere l'importo**;

- **(in alternativa alla fruizione diretta)** può essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti "vigilati"). Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta devono essere inviate tramite la piattaforma on line di Invitalia (www.invitalia.it) ed è necessario:

- essere in possesso di un'identità digitale (SPID, CNS, CIE);
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Al termine della procedura on line viene assegnato un **protocollo elettronico**.

Nella **domanda**, che dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale**, il soggetto richiedente dovrà indicare tra l'altro:

- i dati anagrafici;
- la tipologia degli investimenti previsti;



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa;
- la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
- nel caso sia stata inviata domanda nel primo sportello aperto dal 4 marzo al 4 aprile 2022, l'eventuale credito d'imposta già ricevuto.

L'attribuzione del credito di imposta avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande, previa verifica dei requisiti, nel limite delle risorse disponibili.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: novità sulla documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità

L'INPS – con Circolare n. 106/2022 – nel recepire la sentenza della Corte di Cassazione n. 10180/2013, ha precisato che l'assenza o l'acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie riguardanti lo stato di maternità delle lavoratrici subordinate e parasubordinate **non comporta conseguenze sulla misura dell'indennità**.

Pertanto, la **documentazione sanitaria non deve più essere prodotta all'Istituto**, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti.

La novità riguarda tutte le lavoratrici che vogliono astenersi dall'attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto, anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria.

Andando nello specifico, per potere fruire della **flessibilità del congedo di maternità** ex art. 20, D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell'inizio dell'ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza **non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro**.

Tale dettato normativo prevede che tali certificazioni siano rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.

Acquisite, quindi, le suddette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa nell'ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

Tali **certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all'INPS**, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all'INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

L'Istituto continua a effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l'indennità di maternità e, in caso di flessibilità, verifica:

- che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda telematica di congedo di maternità, sia all'interno dell'arco temporale dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di maternità;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell'interdizione in data antecedente l'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli;
- l'effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine del riconoscimento dell'indennità. Infatti, posto che l'opzione della flessibilità non deve comportare conseguenze sulla misura dell'indennità, che deve, comunque, essere di cinque mesi (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo lo stesso, anziché due mesi prima e tre mesi dopo), ciò non altera il principio generale che durante i cinque mesi, comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro.

Com'è noto, a mente dell'art. 16, comma 1.1, D.Lgs. n. 151/2001, in alternativa alla modalità "ordinaria" di fruizione del congedo di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici *"la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro"*.

Tali attestazioni mediche non devono più essere prodotte all'INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza.

Resta fermo, per le gestanti, l'obbligo di **trasmissione all'INPS del certificato telematico di gravidanza** da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.

Pertanto, le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all'INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell'attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.

L'Istituto continua a effettuare i consueti **controlli sul diritto delle lavoratrici** a percepire l'indennità di maternità e, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto verifica:

- che la data di inizio del congedo di maternità comunicata dalla lavoratrice coincida con la data presunta del parto o con la data effettiva del parto, oppure, qualora non coincida con nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all'interno del periodo di *ante partum*, da cui decorrono i cinque mesi di congedo di maternità;

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

- l'assenza di un periodo di malattia nel periodo tra l'inizio dell'ottavo mese di gestazione e la data di inizio del congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell'interdizione in data antecedente l'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli;
- l'effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità fruiti esclusivamente dopo l'evento del parto al fine del riconoscimento dell'indennità. Infatti, posto che l'opzione dei cinque mesi dopo il parto non deve comportare conseguenze sulla misura dell'indennità, che deve comunque essere di cinque mesi, ciò non altera il principio generale che durante i cinque mesi, comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro (l'indennità di maternità ha la funzione di sostituire il reddito non percepito dalla lavoratrice durante il congedo di maternità. Pertanto, lo svolgimento di periodo di lavoro, durante i cinque mesi di congedo fruiti esclusivamente dopo l'evento del parto, comporta un'indebita permanenza al lavoro durante il periodo di maternità e l'Istituto non può corrispondere la relativa indennità per le giornate di permanenza al lavoro vietato).

Qualora la **malattia intervenga prima dell'evento del parto** (o della data presunta dello stesso), l'inizio del congedo di maternità coinciderà con l'inizio della malattia e i giorni di ante partum lavorati si aggiungeranno al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, la comunicazione dovrà essere tempestivamente effettuata all'INPS per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità e i periodi ante partum lavorati si aggiungeranno al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI

Rag. Alessandro Chiti
Rag. Simona Panti
Rag. Antonella Tomei
Dr. Leonardo Viciani
Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale
Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro
Dr. Viola Santarnecki
Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonisi(Si)
Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)
info@commercialistiasociatisiena.it
C.F. e P.IVA 00918770520



PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 17/10/2022	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Lunedì 17/10/2022	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Lunedì 17/10/2022	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Lunedì 17/10/2022	INPS	Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line
Lunedì 17/10/2022	INPS ex Enpals	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
Lunedì 17/10/2022	IRPEF	Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnekchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente		
Lunedì 17/10/2022	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 17/10/2022	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 17/10/2022	INPS ex INPGI	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Modello F24/Accise - Denuncia modello DASM
Lunedì 17/10/2022	CASAGIT	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Bonifico bancario - Denuncia modello DASM

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI

Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecki

Partners



Via Salceto 91, 53036 Poggibonisi(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Giovedì 20/10/2022	Fondi	Previdapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende Piccola Media Industria	Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Giovedì 20/10/2022	Fondi	Previdai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende industriali	Bonifico bancario - Denuncia telematica al fondo
Giovedì 20/10/2022	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Martedì 25/10/2022	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Martedì 25/10/2022	Mod.730	Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo	Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello730/2021 al sostituto d'imposta, CSF o professionista abilitato	Presentazione
Lunedì 31/10/2022	INPS ex Enpals	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Aziende settori sport e spettacolo	Trasmissione telematica
Lunedì 31/10/2022	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens	Datori di lavoro	Trasmissione telematica

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnekchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonisi(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi		
Lunedì 31/10/2022	INPS	Denuncia trimestrale lavoro agricolo	Aziende agricole	Modello DMAG- Unico telematica
Lunedì 31/10/2022	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser
Lunedì 31/10/2022	Mod.770	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 2022	Sostituto d'imposta	Trasmissione telematica